



COMUNE DI GARGALLO

DETERMINAZIONE

**N. 169 DEL 27/11/2025 REG.GENERALE
N.62 DEL 27/11/2025 AREA TECNICA**

OGGETTO:

ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA FASE DI DETERMINAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE. INDIVIDUAZIONE BROKER ENERGETICO

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che ai sensi del regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, il Responsabile dell'Area tecnica, Arch. Marzia Bonola, nominata con decreto sindacale n. 7 del 16/07/2025, provvede alla seguente determina;

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.12.2024 è stato approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUPS) per il periodo 2025/2027 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Gargallo per il Triennio 2025/2027;
- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108";
- l'art. 6 bis l. n. 241/1990 in merito al conflitto d'interessi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti dispone che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

CONSTATATO che

1. l'apporto del broker in ausilio all'amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze di mercato, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori offerte reperibili;
2. l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge, mediante il conferimento da parte delle società fornitrici di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale

che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall'amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente;

3. il broker verificherà la congruità dei corrispettivi attualmente pagati per le predette forniture e nell'eventualità che i prezzi attuali siano meno convenienti comunicherà all'amministrazione di richiedere al fornitore l'adeguamento del prezzo ed in caso di diniego recedere dal contratto;
4. le proposte disposte dal Broker verranno sottoposte all'analisi e approvazione di questa amministrazione, la quale, successivamente, adotterà tutti gli atti amministrativi necessari alle stipule dei contratti per le forniture di energia elettrica e gas anche in considerazione dei dettati stabiliti dal D.L. n. 95/2012 e della legge 135/2012;

RICHIAMATI

- il D.lgs. n. 79/2003/54/CE, in attuazione della Direttiva Europea 96/92CE recante "Norme comuni per il mercato dell'energia elettrica", che ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la liberazione e quindi la concorrenza del mercato dell'energia elettrica e gas;
- la Direttiva 2003/54/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente dettagliata, la quale ha soppresso il requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini di un accesso al mercato libero di tutti i clienti non civili;
- l'articolo 48 della Legge n. 133/2008 "Risparmio energetico", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1 lettera z), del D.lgs. 82 del 07/03/2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante la convenzione Consip o comunque a prezzi inferiori del 3% di quelli praticati da Consip, e comma 2 "Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento della spesa di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti";
- l'articolo 26 della Legge 488/1999, l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006, nonché il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012;
- la vigente normativa relativa al "Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA", che prevede anche per i comuni l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezioni ovvero il rispetto di parametri di prezzo e qualità – di acquistare beni e servizi sul Mercato Elettronico della PA (MePa) o su altri mercati elettronici o mediante le convenzioni Consip;
- l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 06/08/2012, detto anche "Decreto Spending Review", che introduce nuovi obblighi in capo alle amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi, ovvero "i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa". Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto "della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto", ma che al tempo stesso il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che "le amministrazioni pubbliche [...] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dal Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della norma vigente" e che "è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano, e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali";
- il chiarimento della Corte dei Conti, sezione di controllo dell'Emilia Romagna; nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013, secondo cui è possibile acquistare fuori dal MePa qualora il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica;
- l'articolo 8, comma 8, lettera b) del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi" che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

TENUTO CONTO che

- la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica e gas metano;

- a seguito dell'incremento del costo dell'energia elettrica risulta importante procedere ad adeguata valutazione delle offerte reperibili sul mercato al fine di limitare il più possibile la spesa;
- l'apporto di un Broker, in ausilio all'Amministrazione, appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze di mercato, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori offerte reperibili sul mercato;
- l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di Legge, mediante il conferimento da parte delle società fornitrici di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall'amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente

RITENUTO pertanto di

- avvalersi dell'opera di un broker, ai sensi del D.lgs. 209/2005 in materia di energia elettrica al fine di valutare i risparmi che ne deriverebbero per l'Ente;
- procedere all'individuazione di broker per la ricerca della migliore offerta per la fornitura di energia elettrica;

PRECISATO che

- il servizio di brokeraggio è un incarico senza costi per l'Ente, in quanto il broker viene pagato dalle società che si aggiudicano la fornitura del servizio;
- il broker verificherà la congruità dei corrispettivi attualmente pagati per le forniture in oggetto e, nell'eventualità che i prezzi attuali siano meno convenienti comunicherà all'amministrazione di richiedere al fornitore l'adeguamento del prezzo ed in caso di diniego recedere dal contratto;
- le proposte disposte dal Broker verranno sottoposte all'analisi e approvazione di questa amministrazione, la quale, successivamente, adotterà tutti gli atti amministrativi necessari alle stipule dei contratti per le forniture di energia elettrica e gas anche in considerazione dei dettati stabiliti dal D.L. n. 95/2012 e della legge 135/2012.

SENTITA la ditta "Master Service Group s.r.l.", con sed ad Atri (TE) in via Pretara n. 10 – P.IVA 02100330675, la quale si è dichiarata disponibile al servizio;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241, del DPR 16.04.2013 n. 62, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 31.03.2023 n. 36;

VISTI

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili.

DETERMINA

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di affidare alla "Master Service Group s.r.l.", con sed ad Atri (TE) in via Pretara n. 10 – P.IVA 02100330675, l'incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica e gas naturale interessanti questa amministrazione secondo le modalità individuate nel disciplinare, allegato alla presente determinazione, per la durata di anni 3, con decorrenza la data di firma del disciplinare d'incarico;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per questa Amministrazione;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento a "Master Service Group s.r.l.";
5. di approvare la bozza di disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione;
6. di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
7. di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'ufficio di segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale e pubblichi copia dello stesso all'albo pretorio online per la durata di quindici giorni e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio;
8. di provvedere ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;

Gargallo, 27 novembre 2025

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Arch. Marzia Bonola